

COMMISSIONE PARLAMENTARE

consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa
ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59

Giovedì 12 marzo 1998. — Presidenza del Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI. — Intervengono il Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali, Franco Bassanini ed il Ministro dei lavori pubblici e per le aree urbane, Paolo Costa.

La seduta comincia alle 13,40.

Sulla pubblicità dei lavori.

Il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI avverte che, se non vi sono obiezioni, rimane stabilito che la pubblicità dei lavori della seduta sia assicurata anche attraverso l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

(Così rimane stabilito).

Parere su atti del Governo.

Schema di decreto legislativo concernente il conferimento delle funzioni e dei compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in attuazione della delega di cui al Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento.

Il senatore Paolo GIARETTA, *relatore per il titolo II*, osserva che tale parte dello schema di decreto legislativo ha per oggetto il conferimento delle funzioni amministrative a regioni ed enti locali nel settore dello sviluppo economico e delle attività produttive. Più in particolare i dieci capi in cui è articolato il titolo II trattano del conferimento delle funzioni amministrative per le seguenti materie: artigianato, industria, sportello unico per le attività produttive, energia, miniere e risorse geotermiche, camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, fiere e mercati, turismo, disposizioni comuni e disposizioni transitorie e finali.

Il complesso delle norme si presenta compatto e coerente, e non sembrano emergere dubbi interpretativi di rilievo e, positivamente, mancano rinvii ad atti successivi per il completamento delle disposizioni contenute nella bozza di decreto legislativo. Il trasferimento appare in linea con quanto previsto dalla legge delega e coerente con i principi generali in essa contenuti. Confortano questo giudizio le proposte di emendamento preannunciate congiuntamente dalla Conferenza dei presidenti delle regioni, dell'ANCI, dell'UPI e dell'UNCEM che, almeno per questo titolo della bozza di decreto, appaiono in gran parte proposte di modifica che attengono a migliori definizioni ed opportunità di

precisazioni che non riguardano la sostanza del conferimento.

Per quanto riguarda l'artigianato, osserva che il capo I contiene norme che provvedono al trasferimento di tutte le funzioni amministrative, includendo tutte le funzioni relative alla erogazione di agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi e benefici di qualsiasi genere, comunque denominati, superando positivamente le limitazioni della precedente normativa. Tale impostazione è senz'altro da condividere, ma il testo si presta ad alcune incertezze interpretative che è bene eliminare. Ricorda in proposito che ciò che distingue un'impresa artigiana da un'impresa industriale non riguarda l'oggetto della produzione di beni e servizi, ma il possesso di alcuni requisiti organizzativi e dimensionali fissati dalla legge-quadro sull'artigianato. Mentre non vi è dubbio che procedimenti derivanti da norme specificatamente dedicate all'artigianato debbano entrare nelle competenze regionali, occorre ricordare che esistono norme di intervento in materia economica che si rivolgono all'universo dei soggetti produttori, indipendentemente dalla forma giuridica che essi assumono. L'articolo 14, comma 2, conferma l'estensione alle imprese artigiane di agevolazioni, contributi o incentivi comunque determinati, anche se restano nel testo alcuni elementi da chiarire. Talvolta vengono riferiti al solo artigianato procedimenti amministrativi che invece riguardano l'universalità delle imprese che esercitano una determinata attività (è il caso dei requisiti professionali per l'accesso ad alcune attività) o, viceversa, come già detto, vengono riferite al solo settore industriale norme che invece hanno portata generale e che sono quindi anche riconducibili all'impresa artigiana.

Per quanto riguarda lo sportello unico, rileva che le previsioni contenute al capo III in materia di autorizzazione e localizzazione degli impianti produttivi sono di grande rilievo, intervenendo in un settore che è stato spesso portato ad esempio del cattivo rapporto esistente tra economia ed istituzioni pubbliche. Tra l'altro, la mate-

ria era stata oggetto di numerose proposte di emendamento, poi trasformati in ordini del giorno, al collegato della finanziaria 1998; in questo modo il Governo dà applicazione agli impegni che in quella sede aveva assunto.

La complessità degli adempimenti relativi agli insediamenti produttivi viene ricondotta ad unità, utilizzando principi innovativi del procedimento amministrativo quali l'unicità della struttura responsabile del procedimento e del procedimento, il possibile ricorso all'autocertificazione, l'utilizzo del silenzio assenso nonché delle conferenze di servizio, la partecipazione dei soggetti interessati alla fase istruttoria.

Richiama in proposito che le norme contenute nel capo III devono essere lette tenendo conto che esse saranno integrate con i regolamenti previsti dall'articolo 20 della legge n. 59 del 1997; nell'allegato alla legge n. 59 è prevista la semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per la realizzazione di nuovi impianti produttivi (n. 26), di incentivazione, ampliamento, ristrutturazione e riconversione degli impianti industriali (n. 42), di localizzazione degli impianti industriali e determinazione degli insediamenti produttivi (n. 43) e di esecuzione di opere interne nei fabbricati ad uso di impresa (n. 50). Lo schema di regolamento relativo a questi oggetti è già stato presentato alle Camere e come è noto è prevista, ai sensi del comma 9 dell'articolo 20, della legge n. 59 del 1997, l'espressione di un parere da parte delle Commissioni competenti per materia.

La lettura congiunta dello schema di decreto legislativo e dello schema di regolamento consente quindi di valutare appieno la portata delle innovazioni che vengono introdotte, dando certezza al cittadino di poter ottenere risposte in tempi certi e con responsabilità certe in materia di grande delicatezza, in cui sono spesso in gioco rilevanti interessi economici; si segnala che alcune norme contenute nel regolamento potrebbero, per il

loro rilievo, trovare più idonea collocazione nel decreto, fonte di rango legislativo.

Norme così innovative naturalmente solleciteranno i comuni, particolarmente quelli di minori dimensioni, ad individuare le opportune forme organizzative anche di livello sovracomunale per poter assicurare una piena attuazione alla previsione del decreto; molto opportunamente l'articolo 23 prevede l'esercizio delle funzioni in forma associata, l'affidamento ad altri enti di singoli atti istruttori, l'utilizzo di tecnologie informatiche e telematiche; in proposito potrebbe prevedersi un più esplicito richiamo al ruolo che in questa materia potrebbero svolgere le intese tra comuni e camere di commercio, in possesso di una molteplicità di dati interessanti il procedimento e di una rete telematica nazionale che potrà supportare gli adempimenti necessari.

Lo schema di decreto legislativo completa positivamente la riforma delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura avviata con la legge n. 58 del 1993. In modo particolare va sottolineato che le norme del capo VI rafforzano giustamente le autonomie funzionali delle camere di commercio, mantenendo l'impostazione della legge di delega; va sempre ricordato che l'impianto federalista richiede un pluralismo istituzionale non solo territoriale e quindi ogni azione volta a rafforzare il pluralismo delle autonomie va vista positivamente.

Vengono soppressi una serie di controlli sugli statuti, sui bilanci, sulle piante organiche che erano rimasti nell'impianto della legge n. 580 del 1993; espressione di una residua volontà di controllo dello Stato che non si giustifica più alla luce del nuovo quadro normativo e della autonomia anche finanziaria di cui godono le camere di commercio. È interessante anche l'attribuzione all'unione italiana delle camere di commercio delle funzioni di controllo sugli organi in luogo del Ministero dell'industria. Vi è forse necessità di qualche precisazione su alcuni singoli aspetti tecnici, ma l'impianto è senz'altro da condividere. L'articolo 19 contiene

alcune norme di liberalizzazione e semplificazione concernenti funzioni delle camere di commercio, estendendo la semplice denuncia di inizio attività per alcuni settori prima sottoposti ad iscrizioni in appositi registri camerali; si può prevedere in proposito una ulteriore estensione per gli autoriparatori, nonché l'introduzione di norme semplificatorie per il comparto agricolo, per il quale il recente obbligo di iscrizione al registro delle imprese ha dato origine ad alcune anomalie.

Il quadro di semplificazione che emerge dalle norme illustrate e da quelle relative allo sportello unico andrebbe utilmente completato con una disposizione che preveda l'obbligo per le camere di commercio di rendere disponibili agli enti interessati, tramite opportune convenzioni ed in via telematica, gli atti e le notizie depositati al registro delle imprese, restando esenti le imprese dall'obbligo di comunicare tali atti alle altre pubbliche amministrazioni.

In conclusione, preannuncia il proprio avviso favorevole alle disposizioni del titolo II dello schema di decreto.

Il senatore Massimo VILLONE, *relatore per il titolo III*, fa presente che tale parte del provvedimento ne costituisce un segmento di grande rilievo vista l'ampia gamma di funzioni e compiti conferiti alle regioni e agli enti locali in materia di territorio, ambiente e infrastrutture. Ritiene opportuno tralasciare l'esame puntuale dei singoli capi e, quindi, dei singoli articoli di cui si compone il titolo III, preferendo affrontare essenzialmente una questione relativa al metodo. Partendo dalla considerazione che l'articolo 4, comma 3, lettera a), della legge delega 15 marzo 1997, n. 59, prevedendo il principio di sussidiarietà, riconosce un *favor* nei confronti degli enti più vicini ai cittadini, sottolinea che a tale principio devono conformarsi non solo le funzioni e i compiti trasferiti agli enti locali, ma anche le funzioni amministrative conferite nelle materie previste dall'articolo 117 della Costituzione.

Considerando che il quadro normativo delineato dalla legge delega comporta il riconoscimento di funzioni amministrative specifiche alle regioni e di funzioni amministrative residuali e, quindi, generali agli enti locali, fa presente che nelle materie di cui all'articolo 117 della Costituzione non è possibile prevedere che le funzioni amministrative siano di esclusiva pertinenza delle regioni. A tal proposito, richiamando a titolo di esempio il caso della viabilità, di cui agli articoli 93 e seguenti del provvedimento, osserva che lo schema utilizzato agli articoli 94 (funzioni mantenute allo Stato) e 95 (funzioni conferite alle regioni e agli enti locali) implica l'attribuzione della generalità delle funzioni alle regioni, con conseguente sottrazione agli enti locali di quelle funzioni amministrative a tutt'oggi di loro competenza. Esprime, pertanto, perplessità sulla effettiva attuazione del principio di sussidiarietà nella prospettata articolazione delle funzioni amministrative in materia di viabilità.

Ritiene che il provvedimento debba essere interpretato correlandolo anche all'articolo 118 della Costituzione: il parallelismo tra funzioni legislative e funzioni amministrative delle regioni di cui all'articolo 118, primo comma, può subire un'alterazione in virtù della legge statale che, secondo previsione costituzionale, può attribuire alle province, ai comuni o ad altri enti locali funzioni amministrative in materie di interesse esclusivamente locale. Ricordando che la legge delega n. 59 del 1997 all'articolo 4, comma 5, prevede che sia ciascuna regione, entro sei mesi dall'emanazione di ciascun decreto legislativo, individui puntualmente le funzioni trasferite o delegate agli enti locali, si domanda se sia coerente con la delega che il decreto legislativo in esame possa essere l'occasione opportuna per definire il concetto di interesse locale in modo da orientare la successiva legge regionale che trasferirà funzioni agli enti locali.

Il Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali Franco BASSANINI, rispondendo agli interrogativi del senatore

Villone circa la legittimità di una previsione del decreto legislativo che orienti la futura legge regionale chiamata a trasferire o delegare funzioni amministrative agli enti locali, ricorda che in sede di esame al Senato dell'attuale legge delega n. 59 del 1997 si concluse diversamente dall'originaria impostazione del Governo, che nelle materie di cui all'articolo 117 della Costituzione fossero esclusivamente le leggi regionali — e, quindi, non il legislatore delegato — ad allocare funzioni in capo ai medesimi enti locali. Diversa è la prospettiva per le materie estranee all'elenco di cui all'articolo 117 della Costituzione nelle quali il limite di cui sopra non sussiste. Diventa, pertanto, essenziale stabilire quali siano effettivamente le materie di cui all'articolo 117, vista la possibilità di una interpretazione estensiva del loro ambito di riferimento. Ricorda, infine, che la Conferenza unificata ha proposto nel parere espresso che il trasferimento di funzioni amministrative dallo Stato alle regioni ed agli enti locali non avvenga se non previa identificazione dell'ente effettivamente destinatario dello stesso trasferimento, onde evitare un effetto « a cascata » di trasferimenti successivi di competenze e risorse di personale a livelli diversi di autorizzazione locale.

Il senatore Massimo VILLONE, *relatore per il titolo III*, concorda con il ministro Bassanini sulla impossibilità di un intervento del Governo e, quindi, del legislatore delegato in sede di conferimento di funzioni amministrative agli enti locali. Precisa che le perplessità prospettate — che non sorgono dalla esigenza di chiarire se il legislatore delegato abbia competenza, nelle materie di cui all'articolo 117 della Costituzione, a trasferire concretamente le funzioni amministrative in capo agli enti locali, essendo pacifico che in tal senso osta la legge delega — riguardano solamente la possibilità per il legislatore delegato di individuare le funzioni amministrative degli enti locali, senza che tale individuazione abbia valore normativo co-

gente per la regione, esclusivamente competente in tema di conferimento.

Auspicando che il provvedimento sfrutti in modo pieno le potenzialità offerte dalla legge delega, osserva che occorre investire su quei segmenti di pubblica amministrazione, a livello di autonomie locali, che stanno dimostrando una maggiore disponibilità alla modernizzazione. A tal fine è necessario superare la interpretazione « tradizionale » dell'impianto Stato-regioni-enti locali riscontrabile nello schema di decreto in esame a favore di un'interpretazione più aperta alla valorizzazione della autonomia.

Il deputato Lapo PISTELLI, *relatore per il titolo IV*, osserva preliminarmente che il titolo IV (articoli 107-151) si compone di sei diversi capi: tutela della salute (articoli 107-122), servizi sociali (articoli 123-129), istruzione scolastica (articoli 130-134), formazione professionale (articoli 135-142), beni e attività culturali (articoli 143-150), sport (articolo 151).

Esso riunisce — sotto la denominazione generale di « servizi alla persona e alla comunità » — materie di grande varietà sia sotto il profilo del contenuto sia sotto quello del grado di federalismo già raggiunto e raggiungibile. Vi sono infatti sia temi ampiamente regionalizzati dal decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977 e da altri provvedimenti più recenti dei primi anni novanta e recentissimi (sanità e sport) sia temi sui quali l'*iter* di conferimento di funzioni inizia sostanzialmente oggi (istruzione, beni culturali), materie infine in cui si è costruito nei fatti, nel corso degli anni, un sistema di intervento misto fra enti locali e istituzioni statali (assistenza o, meglio, servizi sociali).

Per quanto riguarda la tutela della salute, osserva che la materia sanitaria è già ampiamente di competenza regionale.

La prima delimitazione del campo è data dall'elencazione delle funzioni in cui resta invariato il riparto di competenze e pertanto che restano escluse dal conferimento le funzioni concernenti: droga, procreazione, rifiuti speciali, amianto, ra-

diazioni, sangue, epidemie, farmaco-vigilanza, nonché le funzioni già attribuite alle Forze armate e di polizia, ai vigili del fuoco, alle ferrovie dello Stato e dalla definizione concettuale della tutela della salute umana.

Sono di competenza della sanità veterinaria (articolo 108) la profilassi malattie, l'igiene pubblica, il controllo degli alimenti, la disciplina delle professioni sanitarie, la riproduzione animale, i prodotti cosmetici, la disciplina dei farmaci e dispositivi vari.

Per quanto riguarda la ripartizione delle competenze di cui all'articolo 107, non comprende perché siano esclusi i compiti medico-legali delle ferrovie dello Stato.

Gli altri articoli del capo I sono: articolo 109 (distinzione fra conferimento e delega, limitata ad alcune funzioni sui cosmetici), articolo 110 (funzioni amministrative riservate allo Stato, funzioni amministrative conferite in via generale, posticipo di un anno dell'entrata in vigore del conferimento, funzione mista al comma 4), articolo 111 (pianificazione regionale soggetta a coordinamento, rioridino commissioni ministeriali), articolo 112 (urgenze affidate secondo la sussidiarietà istituzionale), articolo 113 (riserva statale sulle funzioni amministrative relative alle attività di informazione: elenco e novità sul conferimento della pubblicità sanitaria), articolo 114 (riserva statale sulle funzioni amministrative in materia di autorizzazione sia esplicita sia legata al silenzio-assenso), articolo 115 (riserva di competenza statale su prestazioni e tariffe), articolo 116 (vigilanza sugli enti attribuita sia allo Stato sia alle regioni), articolo 117 (vigilanza su fondi integrativi istituiti e gestiti a livello ultraregionale), articolo 118 (contenzioso su indennizzi), articolo 119 (riserva statale sulle funzioni amministrative relative alle professioni sanitarie e relativa al riconoscimento del servizio reso all'estero), articolo 120 (riserva statale su funzioni amministrative relative alla ricerca scientifica), articolo 121 (mantenimento allo Stato delle fun-

zioni in materia di profilassi internazionale) e articolo 122 (riordino di strutture).

Il consolidamento di un processo federalista ampiamente avvenuto necessita di un momento di riflessione per evitare che si possa violare il diritto alla salute di cui all'articolo 32 della Costituzione riservando quindi alcune funzioni di indirizzo, programmazione, verifica, vigilanza ad un autorevole potere centrale.

L'analisi del quadro d'insieme – tenuto conto del decreto legislativo già approvato sul riordino dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali, dello schema di regolamento sulla semplificazione relativa alla produzione, commercio e deposito di additivi e coloranti, e del disegno di legge 4216 sulle professioni sanitarie non mediche – e del raffronto con le norme di cui alle leggi n. 502 del 1992 e n. 517 del 1993 non mutano in modo significativo il riparto di competenze se non per: il trasferimento delle funzioni di controllo e di ispezione nelle materie conferite (anche se dopo un anno e a seguito di decreto relativo a compiti a loro volta affidabili ad organismi privati) (articolo 110, comma 3); il conferimento di funzioni amministrative concernenti la pubblicità sanitaria (articolo 113, comma 2) previste dalla legge n. 172 del 1995; il trasferimento del riconoscimento del servizio prestato all'estero ai fini della partecipazione a concorsi per assistenza generica e specialistica (articolo 119, comma 2).

Il confronto con il provvedimento in discussione presso la XII Commissione evidenzia, con riferimento al ruolo dei comuni, un potenziamento del sindaco in caso di emergenze sanitarie locali, ma un'esclusione nella contrattazione di livelli di assistenza superiori; emerge inoltre un rispetto del testo parallelo in materia di mutualità integrativa, formazione, accreditamento e un riguardo all'autorizzazione a realizzare strutture. Sono previsti inoltre un ulteriore decreto legislativo sul conferimento di funzioni di verifica (articolo 110, comma 3) a organismi privati, un regolamento governativo delegato sul riordino di commissioni e organismi mi-

nisteriali, sia misti sia paritetici, nonché un regolamento sul riordino dell'Iss del Css, dell'Ispesl e del Tims.

Osserva inoltre che le disposizioni di cui all'articolo 110, comma 2, prevedono un generale trasferimento di funzioni e compiti, in particolare, relativi all'approvazione dei piani e dei programmi di settore, alle prestazioni, al sistema delle verifiche della conformità delle disposizioni alla normativa nazionale e comunitaria, nonché delle verifiche relative al rilascio delle autorizzazioni alla pubblicità ed informazione di medicinali e dei presidi medico-chirurgici.

Si sofferma quindi ad illustrare nel dettaglio altri ambiti di competenze da trasferire relativi alla formazione ed al riconoscimento dei diplomi, alla ricerca non di base, nonché alla programmazione delle risorse.

Per quanto riguarda i servizi sociali, osserva quindi che la disciplina della materia è in grande trasformazione: basti pensare alle risultanze della commissione Onofri ed alla intricata ed infinita riforma dell'assistenza in corso di elaborazione presso la XII Commissione.

Gli articoli di questo capo affrontano, in modo abbastanza innovativo, le seguenti questioni: articolo 123 (definizione dell'oggetto con passaggio da assistenza a servizi), articolo 124 (competenze riservate allo Stato, con esplicita distinzione di quelle che vengono esercitate sulla base di criteri e parametri individuati dalla Conferenza unificata, articolo 125 (trasferimento di competenze sugli invalidi civili all'Inps in via transitoria e poi alle regioni), articolo 126 (conferimento in via generale a regioni ed enti locali), articolo 127 (specifica dei trasferimenti regionali), articolo 128 [fondo nazionale per politiche sociali: sua ridenominazione (si aggiunge la parola « nazionale ») e suo finanziamento], e articolo 129 (soppressione del Servizio assistenza economica delle categorie protette presso il Viminale quale conseguenza dell'articolo 125).

Sottolinea quindi che le novità relative alle competenze dei commi *d)*, *g)* ed *i)* di cui all'articolo 124 sono esercitate dallo

Stato sulla base di criteri e parametri definiti dalla Conferenza unificata, sottolineando che non si chiarisce in quale modo la medesima Conferenza definisca i parametri, con ciò di fatto rafforzando il potere delle regioni nella ridefinizione complessiva dell'ordinamento. Si provvede poi il passaggio transitorio (fino al 2000) all'INPS della funzione di erogazione di pensioni, assegni ed indennità per invalidi civili fino a quando l'attribuzione di tale funzione non sarà trasferita alle regioni, le quali acquisiscono anche la concessione di nuovi trattamenti con integrale copertura e risorse proprie di provvidenze eccedenti i limiti minimi di assistenza nazionale stabiliti dalla legge statale.

Si sofferma quindi sul rapporto fra la riserva statale sulla revisione delle pensioni (articolo 124, comma 1) e la concessione di nuovi trattamenti dopo il 2000 attribuita alle regioni, chiedendosi quale sia la motivazione logica della temporanea attribuzione di funzioni all'Inps. Segnala quindi un errore materiale, nella attribuzione di legittimazione passiva alle regioni – in caso di contenzioso dopo 120 giorni dall'entrata in vigore del decreto – quando le sue competenze partono dal 2000. Altre novità attengono al trasferimento complessivo delle funzioni amministrative concernenti i servizi sociali definite mediante i destinatari (comma 1) e l'organizzazione del coordinamento dei soggetti (comma 2) (coop. sociale, IPAB, volontariato, assistenti sociali); nonché alla ridefinizione e centralizzazione del Fondo nazionale delle risorse stanziato finalisticamente alle funzioni definite nell'articolo 123 e di quelle previste per Osservatorio nazionale infanzia di cui alla legge n. 451 del 1997.

Infine sottolinea la previsione di un regolamento governativo per la sostituzione delle funzioni prima esercitate dal Servizio assistenza economica presso la divisione generale servizi civili del Ministero dell'interno (assistenza sociale, affari assistenziali speciali, gestioni contabili).

Per quanto riguarda l'istruzione scolastica, osserva che il Governo sta affrontando contemporaneamente la riforma dei

contenuti e dell'organizzazione della scuola italiana, il processo di decentramento di funzioni, l'attribuzione di autonomia alle istituzioni scolastiche. Il disegno viene gestito con strumenti parlamentari ordinari, decreti delegati e regolamenti governativi. Il conferimento in esame è il primo atto che segue dopo l'attribuzione di autonomia alle istituzioni scolastiche (articolo 21 della legge n. 59). Esso presuppone ma non può sciogliere nodi relevantissimi che sono contestualmente all'esame del Governo e del Parlamento: il regolamento sulla dirigenza scolastica (quale ambito di libertà e responsabilità nel reclutamento e nella gestione del personale), il regolamento sul dimensionamento ottimale e dunque sulla definizione degli organici d'istituto e inoltre il regolamento sui crediti formativi, la delega ex articolo 21, comma 18, della legge n. 59 relativa al riordino degli uffici periferici del ministero. È un tessuto assai integrato poiché molto dipende da come verranno sciolti i nodi relativi allo stato giuridico del personale, dalla soglia dimensionale minima, dalle modalità di reclutamento, dalla lunghezza ed articolazione dei cicli. In buona sostanza, per certi versi, bisogna guardare allo schema di decreto non come un'ipotesi di conferimento a legislazione vigente, ma come una proposta per la legislazione futura.

Si sofferma quindi sui cinque articoli del capo III, i quali prevedono l'esclusione della delega delle funzioni relative agli ordinamenti ai programmi scolastici, all'organizzazione generale, allo stato giuridico del personale, mentre sono mantenute le funzioni relative ai criteri per la definizione della rete (manca il riferimento dimensionale di cui si attende il decreto) alla determinazione delle risorse per personale e il funzionamento (dipendente ancora dalla determinazione degli organici relativi alla dimensione e alla struttura dei cicli) e per il personale dirigente e docente, la valutazione del sistema scolastico, le « scuole speciali » (difesa, pubblica sicurezza, eccetera). Sono esclusi inoltre i conservatori, le

accademie, gli ISIA, le scuole straniere, eccetera, perché già oggetto di specifici provvedimenti.

Sono conferiti alle regioni la programmazione dell'offerta integrata, la redazione dei piani, la suddivisione del territorio in ambiti funzionali, gli organi collegiali e i contributi alle scuole non statali. Inoltre vi è il passaggio del personale Ata nel 2000 alle regioni e sono trasferite a province e comuni le funzioni amministrative previste dall'articolo 134.

Illustra quindi le seguenti ulteriori questioni: l'eliminazione del rischio di invasione della sfera di autonomia degli organi scolastici territoriali da parte delle regioni; la definizione più chiara dei contributi alla scuola non statale come mera limitazione dei fondi e non come elusione della questione della parità; il contrasto con l'articolo 9 dell'A.S. 932 e l'opportunità di chiarire la questione del personale riportando tutto allo Stato così come l'A.S. 932 prevede per tecnici e licei scientifici.

La materia della formazione professionale è stata definita in altro modo dall'articolo 117, normata dalla legge-quadro disciplinata dalla legge Treu.

Il testo opera una rilettura della definizione della materia ex decreto del Presidente della Repubblica n. 616, finalizzata a distinguere la formazione professionale nelle sue varie forme (anche quelle più sofisticate ed innovative) da quella più tipicamente scolastica e curriculare.

Si chiede quindi quale legame vi possa essere tra formazione professionale e riordino dei cicli: può l'ultimo anno essere speso nella formazione professionale come eventuale completamento dell'obbligo scolastico?

Ritiene infatti non gestibile la separazione fra istruzione professionale disgiunta dalla tecnica e formazione professionale (che le regioni non vogliono). Non condivide il criterio di cui all'articolo 139 che fa residuare 18 istituti (ad esempio l'istituto Liutai di Cremona), che sono oramai divenuti istituti che tendono più al diploma che alla qualifica.

Per quanto riguarda; beni e le attività culturali osserva che in questa materia si sono confrontate – fino al Consiglio nazionale dei beni culturali di fine gennaio – due posizioni opposte: il tutto al centro oppure il tutto alla periferia inclusa la tutela. Il capo in oggetto risolve questa dialettica nel rapporto fra la nozione e la tutela e quella di gestione e – tramite la semplificazione della nazione di tutela – ritaglia le funzioni di promozione e valorizzazione dei beni culturali.

Elenca quindi le materie di cui al capo V, articolo 143 (definizione terminologica dei beni culturali e delle forme di tutela) articolo 144 (funzioni riservate allo Stato con elenco non tassativo derivato dalla legge n. 1089, dalla legge n. 59 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1997), articolo 145 (commissione paritetica incaricata di definire i beni e le istituzioni cui ne è affidata la gestione), articolo 146 (biblioteche pubbliche), articolo 147 (valorizzazione), articolo 148 (promozione), articolo 149 (Consulta per i beni e le attività culturali), articolo 150 (funzioni della Consulta).

La tutela (*ex lege* n. 1089 del 1939) è riservata allo Stato come già previsto dalla legge n. 59 del 1997, ma le attività di conservazione sono svolte in concorso con regioni ed enti locali. Lo Stato si riserva le funzioni derivate dalla nozione di tutela della legge n. 1089 con una elencazione specifica ed enfatica di alcune di queste, le funzioni che attengono alle questioni di interesse nazionale (*ex lege* n. 59) e che sono invece tassativamente specificate, le competenze in materia di beni ambientali. La commissione paritetica – con enfasi sul principio di sussidiarietà – distingue i beni culturali a gestione statale o locale e pubblica l'elenco entro due anni, ne trasferisce funzioni e personale con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (non vi è un termine per l'esercizio successivo della decretazione ma dovrebbero essere tre anni *ex lege* n. 59). Un protocollo successivo può fissare gli *standards* da osservare. Parallela-

mente le università possono chiedere la gestione delle biblioteche pubbliche direttamente collegate.

La valorizzazione e la promozione avvengono mediante cooperazione strutturale e funzionale fra istituzioni e realizzato mediante accordi, *ex lege* n. 241 del 1990. Ciascuna istituzione mantiene nel proprio ambito le proprie funzioni. La programmazione delle attività di promozione e valorizzazione è affidata ad un nuovo organismo, su base regionale: la Consulta.

Osserva quindi che, se da una parte si prevede la Consulta, dall'altra non si dice niente sul possibile ridimensionamento delle strutture pubbliche nazionali, anche se le sovrintendenze mantengono le proprie funzioni relative alla tutela ed alla vigilanza. Ricorda in proposito che sarebbe in corso di scadenza il termine per l'emanazione del testo unico della disciplina dei beni culturali.

Infine, per quanto riguarda lo sport osserva che la materia è stata regionalizzata quale conseguenza del *referendum* abrogativo del Ministero del turismo e

dello spettacolo. L'articolo sopprime la commissione che era preposta per elaborare i programmi per la realizzazione degli impianti necessari alle attività agonistiche e attribuisce la funzione alle regioni. È confermata la funzione di vigilanza sul CONI e sull'Istituto di credito sportivo e preannuncia il riordino dell'ICS prefigurando una maggiore presenza della rappresentanza delle autonomie locali. Il comma 1 elenca, tra gli organi che devono esprimere parere sui criteri, un comitato di coordinamento che, nel frattempo, è stato soppresso dal decreto legislativo n. 418 di riordino della Conferenza Stato-regioni. In conclusione, osserva che l'articolo 3 del decreto prevede il conferimento agli enti locali delle funzioni che non richiedono esercizio unitario a livello regionale.

Il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI, concorde la Commissione, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15,10.